Uno degli aspetti rilevanti delle modifiche al T.U. ambientale apportate dal D.Lgs 3 dicembre 2010 n. 205

Il confine scarico-rifiuti liquidi confermato dal recepimento della Diretta europea: netta la distinzione tra i due concetti e le due parti del D.Lgs n. 152/06

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Scarichi e rifiuti liquidi. Un confine giuridico che abbiamo sempre ritenuto di primaria importanza fin dal tempo dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 22/97 sui rifiuti e del successivo D.Lgs n. 152/99 sulle acque di scarico. Un confine reso ancora più attuale ed importante nel rapporto di disciplina tra la parte terza e la parte quarta dell'attuale T.U. ambientale (D.lgs n. 152/06 e succ. mod.).

Nella elaborazione ed applicazione di questo concetto si sviluppano ogni giorno sul territorio una serie infinita di attività con risvolti pratici di interesse primario per le aziende, per i privati cittadini, per le pubbliche amministrazioni e per gli organi di vigilanza. Frequenti e diffusi errori terminologici contribuiscono a creare equivoci di lettura e di pratica applicazione dei relativi principi giuridici, con non rari scambi di identificazione tra uno scarico in senso stretto ed un accumulo o una gestione di rifiuti liquidi. Non sono rari, infatti, i casi nei quali per gergo comune affermiamo che " un autospurgo scarica i propri liquami nel tombino o nel depuratore comunale" oppure magari che "da una vasca aziendale il liquame viene scaricato verso l'esterno". Queste impostazioni terminologiche di comune uso quotidiano, ma profondamente errate sotto il profilo formale, aumentando la diffusa confusione sulla esatta disciplina normativa del confine tra scarico e rifiuto liquido e conseguentemente generano errori di impostazione da parte delle aziende (con i rischi di pesantissime contestazioni di sanzioni penali) nonché da parte dei tecnici della pubblica amministrazione e degli altri di vigilanza con riflesso su anomale redazioni di atti amministrativi o di verbali di accertamento durante i controlli.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Per questi motivi, anche per cercare di offrire un nostro minimo contributo ad una chiarezza di fondo su questo delicato importantissimo profilo giuridico, in ogni sede editoriale e seminariale abbiamo sempre riservato particolare cura ed importanza a questo tema, proponendo una nostra elaborazione "storica" in base alla quale lo scarico è sostanzialmente e formalmente soltanto una mera eccezione al concetto generale e di base di " rifiuto liquido"; concetto che è - per forza naturale normativa - il punto di partenza di ogni classificazione e gestione di liquami residuali sia aziendali che privati, e dal quale soltanto in via derogatoria eccezionale deriva poi la nascita eventuale del concetto di "scarico" (se sussistono alcuni presupposti di legge).[1]

---

[1] Dal libro **"Diritto all'ambiente – Manuale pratico di uso comune per la difesa giuridica dell'ambiente e degli animali"** di Maurizio Santoloci - ottobre 2010 – "Diritto all'ambiente – Edizioni (www.dirittoambientedizioni.net): "Sulla base di quanto sopra esposto, va sottolineata la differenza tra le due discipline giuridiche in materia di rifiuti liquidi e scarichi. Infatti leggendo attentamente la normativa di settore in modo diverso dalle prassi comuni che spesso sono fuorvianti, avremo il seguente campo di applicazione:
* D.Lgs 152/06 parte QUARTA: disciplina tutti i tipi di "rifiuti" sia solidi che liquidi in senso stretto;
* D.Lgs 152/06 parte TERZA: disciplina le acque reflue di "scarico";
* D.Lgs 152/06 parte QUARTA: disciplina anche i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" (ex scarichi indiretti, ed in particolare i liquami che viaggiano su strada o in qualunque altro modo e quelli contenuti nelle vasche aziendali o private).
Di conseguenza oggi le parole chiave sono di tre tipi all'interno della normativa sugli inquinamenti, incrociata nel rapporto stretto tra la Parte Terza e la Parte Quarta del T.U. ambientale e ad ogni terminologia corrisponde un preciso quadro disciplinatorio formale.
Abbiamo dunque una tripartizione di sostanze liquide che in se stesse possono apparire sostanzialmente identiche, ma che in realtà vengono differenziate dal ciclo di origine e trattamento nonché dai sistemi adottati per gestirle.
Si tratta di:
- "rifiuti" liquidi di tipo ordinario: sono soggetti integralmente al D.Lgs 152/06 parte QUARTA dalla fase di produzione (che può essere aziendale ma anche privata) al deposito temporaneo in sito di produzione, al trasporto mediante veicolo ed alla fase finale di smaltimento all'interno di un impianto di trattamento appropriato;
- "acque reflue" (e cioè acque di processo o di scarico diretto): sono soggette integralmente, se la P.A. autorizza preventivamente il sistema connesso, alla disciplina di deroga del D.Lgs 152/06 parte TERZA dalla fase di produzione (che anche in questo caso può essere aziendale o privata), alla fase di depurazione preventiva fino al riversamento mediante canalizzazione diretta verso un "corpo ricettore";
- "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue": si tratta in pratica degli ex "scarichi indiretti" (oggi aboliti) che, ad esempio, vengono riversati in vasche o fusti; sono disciplinati integralmente dal D.Lgs 152/06 parte QUARTA dalla fase della produzione (aziendale o privata), alla fase del deposito temporaneo nel

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

sito di produzione, al prelievo e trasporto mediante un vettore ed allo smaltimento finale presso un impianto di trattamento appropriato che gestisce rifiuti liquidi.
Va sottolineato che i "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" restano totalmente disciplinati D.Lgs 152/06 parte QUARTA sia nella fase di raccolta presso l'azienda (ad esempio una vasca di contenimento costituisce un "deposito temporaneo"), sia nella fase del trasporto (che dovrà essere effettuato rispettando le norme sulla tracciabilità dei rifiuti) sia nella fase finale del riversamento entro un impianto di "trattamento" (non "depurazione") finale che, ricevendo rifiuti, sarà soggetto in entrata anch'esso al D.Lgs 152/06 parte QUARTA (mentre poi per il suo "scarico" finale in uscita diretto verso un corpo ricettore sarà soggetto al D.Lgs 152/06 parte TERZA).
Quindi anche la terminologia è importante, perché un errore sui termini precisi può determinare nullità degli atti e comunque confusioni operative non professionali. Pertanto:
* sulla linea "diretta" dello "scarico" di "acque reflue" verso un "corpo ricettore" (es. fonte aziendale o privata - fognatura o fiume) avremo un impianto di "depurazione" e tale sistema rientra totalmente entro il D.Lgs 152/06 parte TERZA sia a livello autorizzatorio che sanzionatorio;
* sulla linea di un riversamento di liquami in un contenitore (aziendale o privato) avremo un "rifiuto liquido costituito da acque reflue" che rientra totalmente entro il D.Lgs 152/06 parte QUARTA; il tipo contenitore (tipo vasca, cisterna, fusti etc…) rappresenta un "deposito temporaneo"; il veicolo che preleva tali liquami per trasferirli altrove è un "trasportatore" che trasporta "rifiuti" e deve dunque essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali del T.U. ambientale e seguire le regole sulla tracciabilità dei rifiuti; l'impianto che riceve tali "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" è un impianto di "trattamento rifiuti" che deve essere autorizzato entro la disciplina del D.Lgs 152/06 parte QUARTA; fin qui tale sistema rientra totalmente entro il D.Lgs 152/06 parte QUARTA sia a livello autorizzatorio che sanzionatorio;
* a sua volta l'impianto di "trattamento" di rifiuti finale dovrà operare uno "scarico" (diretto) verso un corpo ricettore; per tali "acque reflue" in uscita sarà soggetto alla disciplina autorizzatoria e sanzionatoria del D.Lgs 152/06 parte TERZA.
Il confine formale e sostanziale tra l'una e l'altra disciplina si può così riassumere in modo schematico:
* il D.Lgs 152/06 parte QUARTA (rifiuti) disciplina tutte le fasi di gestione (oltre che dei rifiuti solidi) dei "rifiuti liquidi" ordinari, dalla loro produzione fino allo smaltimento presso l'impianto di trattamento; disciplina altresì (e qui si intreccia indirettamente con il decreto acque) le fasi di gestione dei "rifiuti liquidi costituiti da acque reflue" dalla loro produzione fino al trasporto presso un impianto di trattamento in difetto di una canalizzazione o convogliamento diretto verso il corpo ricettore; il lo di egli fu l'inglese ha dove avvia verso pubblica o due a uno posto di una ha sviluppato il o se è la sera della l'uomo dove il riciclava una stanza in Slovenia non ospitano la civile nelle casse di questi dati argomenti sana ma sono suoi quattro il carattere virtuoso, sulle visita di vino di lo
* il D.Lgs 152/06 parte TERZA (acque) disciplina, in deroga, le operazioni connesse allo "scarico" di acque reflue canalizzate o convogliate (immissione diretta) verso un corpo ricettore poste in essere dallo stesso titolare dello "scarico", ivi incluso il trattamento preventivo delle stesse acque reflue in un'impiantistica denominata "depurazione".
Ulteriore e conseguente schematismo di confine tra le due disciplina ci rivela che:

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In pratica a nostro avviso da sempre si fuoriesce da disciplina di base della gestione dei rifiuti liquidi (oggi parte quarta T.U ambientale) per entrare legalmente nella disciplina alternativa delle acque di scarico soltanto laddove dette acque di scarico sono conformi alle regole specifiche della norma delineata dalla parte terza T.U. ambientale.

La recente modifica al D.Lgs n. 152/06, apportata dalla riforma delineata dal D.Lgs n. 205 del 3 dicembre 2010, conferma questa impostazione concettuale (peraltro eliminando una parte del testo sul punto specifico che poteva apparire inutile e sovrabbondante).

Infatti l'originaria impostazione del testo dell'art. 185 fino ad oggi ha così strutturato la deroga per le acque di scarico rispetto alla disciplina (base) dei rifiuti liquidi:

"185. **Limiti** al campo di applicazione *(articolo così sostituito a suo tempo dall'articolo 2, comma 22, d.lgs. n. 4 del 2008)*
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:
(…)
b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
1) ***le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;***
(…)".

La nuova formulazione dello stesso articolo – invece – così come delineata dall'art. 13 del D.Lgs n. 205/10 così traccia la disciplina di deroga delle acque reflue di scarico rispetto alla regola (base) della gestione dei rifiuti liquidi:

"Articolo 185 (**Esclusioni** dall'ambito di applicazione)
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: (…)
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
a) **le acque di scarico**;
(…)".

- il D.Lgs 152/06 parte QUARTA disciplina gli impianti di "trattamento" di "rifiuti liquidi" sia ordinari che "costituiti da acque reflue", sia in proprio che conto terzi, sia privati che pubblici, sia ordinari che consorziali;
- il D.Lgs 152/06 parte TERZA disciplina gli impianti di "depurazione" di acque reflue, sia in proprio che consorziale che conto terzi, sia privati che pubblici.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

In primo luogo si osserva che la formulazione del titolo è certamente più precisa e puntuale, dato che adesso si chiarisce che si tratta di "esclusioni" dal campo di applicazione e non di limiti" rispetto allo stesso campo come nella originaria impostazione. Ed in effetti si tratta di una vera e propria esclusione sostanziale, e dunque di una deroga profonda e radicale, quella che riguarda le acque di scarico allorquando vengono legittimamente qualificate come tali per poi fuoriuscire (essere escluse in toto…) dalla parte quarta del T.U. ambientale ove sono nate per origine genetica normativa, ed essere così poi correttamente disciplinate integralmente dalla parte terza dello stesso T.U.

Ma – soprattutto – è stato poi eliminato (finalmente) quell'inciso "***eccettuati i rifiuti allo stato liquido"*** che non aveva alcuna ragione di esistere e che poteva solo creare confusione e dubbi. Infatti, che senso aveva quella ulteriore precisazione? Era veramente inutile e superflua.

L'art. 185 si trova nel pieno della parta quarta del D.Lgs n. 152/06. E – dunque - dentro la disciplina dei rifiuti (solidi e liquidi) a tutto campo. E' logico che tale articolo, radicato dentro la norma che regola i rifiuti (anche liquidi) nel momento in cui va a creare una deroga per trasformare i rifiuti liquidi (disciplinati come regola di base da essa parte quarta) in acque di scarico sta realizzando –appunto - una eccezione proprio ai rifiuti liquidi che sono le sue radici.. Che necessità c'era di dire ancora che lo scarico se non diventava tale era di nuovo un rifiuto liquido? Nasce proprio come deroga e – dunque – i liquami residuali) aziendali e domestici) se non riescono a diventare *acque di scarico* (seguendo le regole specifiche della parte terza stesso T.U. che è poi la concretizzazione delle "*altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento*"), restano puramente e semplicemente dentro il contesto di disciplina della parte quarta del decreto e – dunque – non avranno mai smesso di essere rifiuti liquidi…

In questo senso – pertanto – la novella normativa apportata dal D.Lgs n. 205/10 sulla regola generale del confine tra scarichi e rifiuti liquidi ci appare esatta e puntuale. E forse utile per limare qualche dubbio residuale su questo importante punto di disciplina giuridica.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 12 dicembre 2010

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata
E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)